

CGIL SCUOLA



L'AUTONOMIA COME RISORSA A DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA

proposte per le scuole impegnate nella difesa e nello sviluppo della qualità dell'offerta formativa, successivamente all'approvazione del Decreto attuativo della legge 53.



*a cura della Cgil Scuola Nazionale
Via Leopoldo Serra 31
00153 Roma
www.cgilscuola.it*



Le note che seguono rispondono all'esigenza di mettere in rete idee e proposte per le scuole impegnate nella difesa e nello sviluppo della qualità dell'offerta formativa, successivamente all'approvazione del Decreto attuativo della legge 53.

Sono materiali che abbiamo raccolto per metterli al servizio dell'autonoma elaborazione dei Collegi dei Docenti e degli Organi Collegiali.

Non sono quindi strumenti per gestire il Decreto, ma informazioni utili per evitare di subirne passivamente gli effetti e per riappropriarsi delle prerogative che la legge riconosce all'iniziativa autonoma delle scuole.

Com'è noto noi abbiamo contrastato duramente il Decreto legislativo che attua la Legge Moratti nella scuola dell'infanzia, elementare (oggi primaria) e media (oggi secondaria di primo grado) e continueremo a farlo.

Anche nelle scuole però ci sono strumenti per difendere e valorizzare la qualità della scuola e contrastare le negatività che il Decreto contiene. Le scuole, infatti, nel loro agire quotidiano hanno grandi risorse da far valere. Innanzitutto, la loro competenza e la loro professionalità. La scuola, "quella di tutti i giorni", infatti, la costruiscono gli insegnanti, i dirigenti, insieme agli altri operatori, con la loro professionalità e con la loro passione.

Questi materiali, quindi, intendono contribuire al lavoro di quanti non intendono rassegnarsi ad una scuola più povera e più rigida.

L'autonomia è una risorsa

Possono le scuole utilizzare l'autonomia per proporre per l'a.s.2004/'05 la stessa offerta formativa dell'anno 2003/'04? Anche dopo l'approvazione del Decreto legislativo?

Noi sosteniamo di sì.

Proviamo ad analizzare la situazione alla luce delle norme in essere, avvertendo che questo testo non è un "trattato di diritto scolastico dopo il decreto".

E' invece un contributo fornito alle scuole che devono, proprio perché dotate di autonomia, trovare le risposte più coerenti con le loro scelte.

a. Quanto "pesa" l'autonomia?

Tanto. Con l'approvazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, l'autonomia scolastica viene tutelata dalla Costituzione che, all'art.117, recita: *"Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a:.....istruzione, **salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche...**"*.

Ne deriva che ogni intervento normativo, sia di carattere nazionale che regionale, non può non tener conto dei poteri che hanno le scuole in regime di autonomia.

b. Qual è la fonte normativa dell'autonomia?

E' il DPR 8 marzo 1999 n. 275 dal titolo *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59"*.

E' opportuno che il testo sia conosciuto, oltre che dai dirigenti scolastici, anche dai collegi docenti e dalle RSU.



In quali punti il decreto legislativo interferisce con il dpr 275/99?

Proviamo a leggere i due testi e ad individuare eventuali aspetti che richiamano la competenza delle istituzioni scolastiche autonome

Decreto legislativo	DPR 275/99
<p>Art. 9 Finalità</p> <p style="padding-left: 20px;">Art. 9. Finalità La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini alle interazioni sociali; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo, cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione degli attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.</p> <p>Art. 10 Attività educative e didattiche</p> <p>1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'art. 3 comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti</p>	<p>Art. 3 Piano dell'Offerta Formativa</p> <p>Art. 3 Piano dell'offerta formativa "Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'Offerta Formativa..... Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori... Il POF è adottato dal Consiglio di circolo o di istituto.</p> <p>Art. 4 Autonomia didattica</p> <p>Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'art. 8, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni...promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le scuole regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle discipline e attività nel modo più adeguato al piano di studi e ai ritmi</p>

richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto delle iscrizioni. Al fine di ampliare e razionalizzare le scelte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue fermo restando il limite numerico complessivo dei posti di cui all'art. 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca di concerto con il ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con la famiglia e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dagli allievi, con l'apporto degli altri docenti.

dell'apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di percorsi didattici

Art. 5

Autonomia organizzativa

Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio....curando il miglioramento dell'offerta formativa.

Chi progetta l'offerta formativa? Chi delibera?

Non può che essere il Collegio dei Docenti ad elaborarlo e il Consiglio d'istituto ad adottarlo, ai sensi dell'art.3 del DPR 275, non abrogato dal Decreto.

Molte scuole stanno impostando il loro POF sul modello dell'anno scolastico 2003/04 proprio su questa base. A differenza degli anni precedenti però, in molti casi si motivano le scelte con riferimento appunto al DPR 275/99

Il Decreto mette a rischio insegnamenti come educazione tecnica, strumento musicale, diminuisce il tempo scuola per la lingua straniera e per le altre discipline, non contempla più modelli scolastici come il tempo prolungato, i corsi ad indirizzo musicale e le sperimentazioni linguistiche. Ciò sta a significare che sono modelli di scuola non più proponibili?

Per il prossimo anno scolastico la nota 3000 del 16 febbraio conferma, per i corsi a indirizzo musicale, lo stesso impianto organizzativo derivante dalla legge 124/99, rimandando il problema all'anno scolastico successivo.

Tuttavia, sulla base dei poteri che l'autonomia scolastica attribuisce, le scuole sono comunque libere di formulare proposte formative che si rifanno ai modelli citati fino alla "massima estensione oraria di 40 ore" utilizzando nel modo più opportuno attività ed insegnamenti che il decreto invece sacrifica.

E' obbligatorio per le scuole organizzare insegnamenti per la quota obbligatoria di 27 ore distinti dai laboratori della quota opzionale?

No: *"...le scuole regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni"(art. 4 c. 2 del DPR 275/99); "L'organizzazione delle attività didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche.."(decreto attuativo della legge 53/03, art.10 c.5) le scuole non sono costrette ad elaborare pacchetti di 27 – 30 – 33 ore da proporre alle famiglie, come già sta avvenendo in alcune scuole, se lo vogliono possono formulare un progetto unitario che non interrompe il continuum didattico in quote orarie predefinite offrendo alle famiglie un progetto la cui formulazione compete all'autonomia e alla responsabilità delle scuole stesse.*

Possono le singole scelte delle famiglie vincolare l'organizzazione della scuola qualora vi siano richieste difformi dall'offerta formativa della scuola?

No: *"Le istituzioni scolastiche.....organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti..."(art. 10 c. 2 del decreto attuativo della legge 53/03), secondo il decreto, l'organizzazione delle scuole è vincolata alle prevalenti richieste delle famiglie, secondo noi la libertà didattica e organizzativa delle scuole non è vincolata né alle prevalenti richieste delle famiglie né, tanto meno, alle richieste individuali.*

Il mercato della formazione è un principio sbagliato in quanto non garantisce all'alunno, soggetto di diritto formativo, la scelta più adatta ai suoi bisogni formativi. Inoltre è in contraddizione con l'autonomia didattica che riconosce alla scuola piena libertà di iniziativa e di progettazione.

Qual è il ruolo del Dirigente Scolastico?

"Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.....promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi....spetta al dirigente l'adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale" (DL n. 59/98 art. 25 bis c. 2, 3, 4). Il

Dirigente Scolastico ha dunque poteri e responsabilità nel campo della gestione delle risorse della scuola, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, cioè del Consiglio d'istituto e del Collegio Docenti.

Il Consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la programmazione educativa, ma è il Collegio Docenti che *".....ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto"*(DL 297/94 art. 7).

I Collegi Docenti dunque devono entrare in possesso delle proprie prerogative e, in piena libertà, deliberare il piano dell'offerta formativa che deve contenere tutte le scelte di ordine didattico e organizzativo che ritengono utili al raggiungimento degli scopi didattici che si prefiggono.

Ma gli organici che verranno attribuiti permetteranno di realizzare l'offerta formativa che le scuole adotteranno?

Secondo gli articoli 14 e 15 del decreto, l'introduzione graduale delle nuove norme, garantisce per 3 anni l'assetto organico corrispondente al tempo ordinario, cioè 30 ore e garantisce per il prossimo anno scolastico la possibilità di utilizzare lo stesso numero di posti oggi funzionanti, a livello nazionale, nei tempi prolungati.

E' questa una formula che non dà piena garanzia. Per questo è necessario prepararsi a rivendicare la quota di organico necessaria alla realizzazione del progetto che la scuola formulerà, forti del sostegno che le famiglie possono offrire, se adeguatamente coinvolte nella condivisione del modello scelto dalle scuole, contro il rischio di meno scuola insito nel decreto.

il tutor

Il decreto introduce la figura del docente tutor a cui affida funzioni di orientamento nella scelta delle attività, di tutorato, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie, di cura della documentazione del percorso formativo dell'alunno.

Questa parte del decreto invade, per un verso, la competenza delle scuole autonome che *"...adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio"*, per l'altro verso il campo della contrattazione sindacale, sia nazionale che di scuola (profilo professionale, orario di lavoro, mobilità, retribuzione, carriera, organizzazione del lavoro).

La CGIL scuola ritiene che sia mortificante della professionalità docente introdurre forme di gerarchia dove la cooperazione e la collegialità hanno permesso relazioni professionali più ricche, motivanti e proficue per la qualità della progettazione. Inoltre, atti unilaterali, dell'amministrazione scolastica o del Dirigente scolastico, in materia contrattuale, devono essere respinti come illegittimi.

- Non spetta al Dirigente Scolastico individuare i docenti chiamati a svolgere tale funzione, spetta, invece, al Collegio dei docenti adottare decisioni che riguardano l'organizzazione didattica.
- La Cgil Scuola ritiene che la funzione tutoriale attenga al profilo di ogni docente e sia già compresa in esso, così come definito nell'art. 25 del CCNL. Non si comprende, pertanto, come si possa privare qualcuno di tale funzione per attribuirlo a pochi privare una parte dei docenti di aspetti fondamentali della loro funzione (orientamento, tutoraggio, documentazione, rapporti con le famiglie, coordinamento) per attribuirli solo ad alcuni è in aperto contrasto con il Contratto Nazionale di Lavoro.